

**Corte d'Appello di Firenze**  
**seconda sezione civile**

**Il Presidente**

Firenze, 11 giugno 2012.

Alla Cancelleria della seconda  
sezione civile.

Pc:

~ al Sig.r Presidente della  
Corte;

~ al Sig.r Presidente di Sezione  
della Corte Dott. Paolo Occhipinti;

~ ai Sig.ri Consiglieri della  
seconda sezione civile.

Oggetto: ristrutturazione dei ruoli delle udienze  
civili.

Il Presidente,

rilevato che, attualmente, nella II Sezione  
civile della Corte, è fissato, per gli adempimenti di  
cui agli artt. 350 e sgg cpc, per ogni udienza  
camerale, collegiale, prevista dal calendario fino  
all'anno 2015, un numero di cause notevolmente  
superiore a quelle che, considerato il carico di  
lavoro di ciascun magistrato, potranno essere  
effettivamente trattate in decisione ai sensi  
dell'art. 352 cpc;

rilevato che, in conseguenza di ciò, nelle

udienze "di nuovo rito" che si svolgono attualmente avanti a ciascuno dei due Collegi della II Sezione, le cause in eccesso vengono, sistematicamente, rinviate a un'udienza successiva, senza lo svolgimento, da parte del Collegio investito della causa, di alcuna attività processuale utile;

rilevato che, da tale situazione, consegue il fatto che la durata delle singole udienze è molto maggiore rispetto a quella che sarebbe necessaria se il numero di cause fissate fosse (almeno tendenzialmente) pari a quelle che il Collegio è, per ogni udienza, in grado di introitare;

rilevato che l'attuale sistema determina, per l'Ufficio (magistrati e personale di Cancelleria), la necessità di dedicare tempo e attenzione a un'attività sostanzialmente inutile; il fatto che il lavoro di Cancelleria dedicato alla preparazione delle udienze e dei ruoli (congiunto a quello della movimentazione fisica dei fascicoli) sia, in gran parte, dedicato a cause che, come è facile prevedere, sono destinate a un semplice rinvio, costituisce, obiettivamente, una dispersione di risorse e di energie preziose, le quali, considerata anche l'insufficiente copertura dell'organico, dovrebbero, ragionevolmente, essere volte ad altre, utili finalità;

rilevato che, inoltre, si costringono, con l'attuale sistema, numerosi avvocati ad aspettare a lungo che la loro causa sia chiamata al solo scopo di non risultare, processualmente, assenti all'udienza e di conoscere, al contempo, la data dell'inevitabile udienza di rinvio (il ceto forense ha espresso più

volte disagio per questa situazione e tale presa di posizione, manifestata, talvolta, anche da autorevoli rappresentanti dell'Ordine, appare, per il vero, agli occhi dello scrivente, non priva di giustificazione);

rilevato che tale, anomala situazione è venuta a crearsi per effetto della prassi, seguita fino a poco tempo fa, di indicare, ai sensi dell'art. 168 bis, v co., cpc, non già l'udienza nella quale le parti, avuto riguardo alla concreta situazione della Sezione, avrebbero potuto, effettivamente, precisare le conclusioni ai sensi degli artt. 350 e 352 cpc, sibbene un'udienza da dedicarsi alla "trattazione" della causa;

ritenuto che le ragioni che hanno, a suo tempo, indotto a dar vita alla prassi ora richiamata siano evidenti: poiché, in conseguenza della gravissima inadeguatezza dell'organico effettivo della Sezione, sarebbe stato necessario fissare (ex art. 168 bis, v co., cpc) in un tempo lontanissimo l'unica udienza nella quale il processo avrebbe dovuto, normalmente, esaurirsi, si è preferito istituire un'udienza interlocutoria destinata a una funzione di mero (e inutile) *smistamento*;

ritenuto che tale sistema abbia, sì, reso meno evidente il problema della lunghezza complessiva dei giudizi avanti alla II Sezione ma non lo abbia affatto né risolto né attenuato; ed anzi, distogliendo tempo ed energie da attività utili per volgerle alla celebrazioni di udienze non previste dalla legge e, comunque, inutili, ha aggravato e aggrava la situazione generale della Sezione, creando, al contempo e per giunta, inutile disagio

per il ceto forense;

ritenuto che gli interventi necessari al definitivo superamento della grave situazione nella quale trovansi la Sezione siano, con ogni evidenza, a questo punto, estranei al potere organizzativo interno alla sezione stessa;

ritenuto che, tuttavia, ciò non possa esimere dal dovere di prendere, nell'ambito della sezione, quelle iniziative attualmente possibili e comunque utili ad attenuare il disagio generale che tale, irragionevole situazione comporta;

ritenuto che, tra tali iniziative, debba porsi anche, senz'altro, quella volta al definitivo abbandono della prassi dell'inutile udienza "di trattazione" in favore di un sistema nel quale, conformemente alla previsione di legge (artt. 350 e 352 cpc), il giudizio d'appello si articoli, in via di principio, in un'unica udienza; in tal modo potranno essere perseguiti i vantaggi ai quali *supra* s'è fatto cenno (miglior impiego delle energie lavorative dell'Ufficio, maggiore attenzione alle giuste esigenze del ceto forense) senza alcun effetto negativo, posto che la durata complessiva di ciascuna causa non potrà, certamente, aumentare, dovendo considerarsi, a tale riguardo, l'udienza di effettiva precisazione delle conclusioni e non altre, eventuali, inutili udienze precedenti;

rilevato che, al fine di realizzare il nuovo sistema sopra prefigurato, lo scrivente, per quanto riguarda le nuove iscrizioni, già emette il decreto ex art. 168 *bis*, v co., cpc in riferimento a un'udienza nella quale, secondo ragionevoli

previsioni, le parti potranno, effettivamente, essere invitate a precisare le conclusioni ex art. 352 cpc;

ritenuto che, per quanto riguarda le cause già iscritte, occorra, invece, per conseguire il fine di razionalizzazione del ruolo al quale ci si è riferiti, fare slittare in avanti, nel tempo, tutte quelle cause che, per quanto possa, ora, ragionevolmente prevedersi, siano sicuramente eccedenti rispetto alla capacità d'introito del Collegio; per tali cause è, quindi, necessario un differimento dell'udienza già, *ab initio*, fissata ex art. 168 *bis*, v co., cpc, con la specificazione che si tratterà di un'udienza nella quale le parti saranno, effettivamente, invitate a precisare le conclusioni ex art. 352 cpc;

rilevato che il programma di massima per la ristrutturazione dei ruoli d'udienza della sezione nel senso sopra indicato è stato comunicato al Presidente della Corte con missiva del 30.3.2012, sottoscritta anche, in riferimento alla situazione della I sezione civile, dai Presidenti della medesima; il Presidente della Corte ha condiviso le finalità e i termini del programma stesso; uguale condivisione risulta essere stata espressa anche dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, come risulta dalla missiva del 18 iv 2012, diretta, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Corte;

rilevato che i funzionari di Cancelleria della Sezione, già coinvolti nel progetto, hanno espresso un atteggiamento di piena collaborazione al progetto stesso e hanno, anzi, provveduto a elaborare le

simulazioni necessarie al miglior avvio del nuovo sistema (pur comportando, tale avvio, nell'immediato, un notevole aggravio per le Cancellerie, i funzionari stessi si rendono conto del fatto che, in prospettiva, il nuovo sistema consentirà un sensibile miglioramento dell'organizzazione dell'Ufficio e potrà rendere, quindi, più efficace per i cittadini - e più gratificante per gli addetti - la prestazione del servizio);

rilevato che, per quanto, allo stato, può prevedersi, alla sezione saranno assegnati, nel prossimo mese di ottobre 2012 (o, comunque, nell'autunno prossimo) altri tre consiglieri; è, però, previsto anche il pensionamento di un magistrato;

rilevato, inoltre, che, per ogni udienza, è statisticamente prevedibile che, per un certo numero di cause, pur fissate per la precisazione delle conclusioni, tale evenienza processuale, in realtà, non si verifichi: ciò o per impedimenti espressamente previsti dalla legge (per es.: artt. 348, 309, 299 e sgg cpc), oppure perché il Collegio decida di accogliere un'eventuale istanza di rinvio, proposta da tutte le parti, motivata da serie ragioni attinenti all'interesse comune delle parti stesse;

ritenuto che un esame complessivo della situazione, compiuto alla luce dei fattori (sia pure, in parte, meramente probabilistici) ai quali *supra* s'è fatto cenno, indichi come ragionevole il numero di 23 cause a ruolo che debba essere, ordinariamente, previsto, in ciascuna udienza, per ognuno dei due Collegi nei quali si articola la Sezione;

ritenuto che sia, quindi, necessario, per eliminare l'eccedenza delle cause allo stato già fissate per ciascuna udienza, rispetto a quelle che il Collegio potrà, presumibilmente, trattenere in decisione (trattasi, in concreto, di cause fissate nelle udienze previste in calendario fino a tutto il 2015), fare slittare in avanti, nel tempo, tutte quelle cause le quali siano, per ognuno dei due Collegi nei quali si articola la Sezione, eccedenti il numero di 23;

ritenuto che occorra, inoltre, prevedere, nell'operazione di slittamento di cause in avanti, un certo numero di udienze vuote, da riempire, via via, nel tempo, con le cause per le quali la disciplina vigente (v., in proposito, quanto disposto nel programma redatto dal Presidente della Corte in conformità alla previsione dell'art. 37 del dl n. 98/2011, convertito in legge con legge n. 111/2011) preveda la trattazione più sollecita (cd *corsia agevolata*) e per quelle per le quali siano, eventualmente, proposte dalle parti, e accolte, specifiche istanze, che il Presidente della Sezione vaglierà singolarmente, di trattazione urgente;

ritenuto che la predetta operazione di slittamento comporti che le udienze previste in calendario per il 2016 e per parte del 2017, attualmente libere e disponibili, debbano essere interamente dedicate alla fissazione di giudizi già pendenti, attualmente fissati fino a tutto il 2015 (proprio in relazione a tale previsione, lo scrivente sta fissando le cause di nuova iscrizione, ex art. 168 *bis*, v co., cpc, nelle udienze previste in

calendario nel II semestre del 2017, avendo, comunque, cura, nei provvedimenti emessi ai sensi della norma citata, di specificare espressamente che, nell'udienza così fissata, le parti saranno, effettivamente, invitate a precisare le conclusioni ex art. 352 cpc);

ritenuto che, dunque, debba, a questo punto disporsi l'effettivo differimento delle cause delle quali trattasi;

**P Q M**

dispone

I) tutte le cause attualmente fissate, avanti al III Collegio e al IV Collegio, nelle udienze dell'anno 2012 (a partire da quelle fissate nell'ottobre 2012) e degli anni 2013, 2014 e 2015, eccedenti il numero di 23 per ciascuna udienza, sono rinviate alle udienze successive, del 2016 e del 2017, secondo i seguenti criteri:

a) le cause da rinviare sono individuate, udienza per udienza, anzitutto in quelle fissate "per la trattazione" (ovvero "per la I udienza"); se occorra rinviare anche alcuna delle cause fissate per la precisazione delle conclusioni sono rinviate quelle aventi minore anzianità di ruolo, escluse, però, quelle con *corsia preferenziale*, le quali sono esentate dal rinvio anche se aventi minore anzianità di ruolo rispetto ad altre, pure fissate per la precisazione delle conclusioni;

b) le cause eccedenti, come sopra individuate, vengono, a loro volta, distinte fra quelle con *corsia preferenziale* e le altre; le prime vengono rinviate alla prima udienza libera successiva a quella di



provenienza, possibilmente del 2013 e del 2014; le altre sono rinviate alla prima udienza libera a partire dal 2015; in ogni caso verrà raggiunto, per ciascuna udienza, il numero di 23 cause; la prima udienza di ogni bimestre di ciascun Collegio sarà, però, in questa fase, tenuta vuota (o, comunque, il numero di cause eventualmente già fissate non sarà incrementato): ciò al fine di poter avere spazi disponibili per poter fissare in tempi più brevi dell'ordinario le cause con *corsia preferenziale* di nuova iscrizione;

c) per la individuazione delle cause con *corsia preferenziale* valgono i criteri già dettati con precedente ordine di servizio, attuativo di quanto disposto nel programma redatto dal Presidente della Corte ex art. 37 del dl n. 98/2011, convertito in legge con legge n. 111/2011;

d) l'esecuzione del presente provvedimento comporterà, a decorrere dal prossimo ottobre, l'applicazione generalizzata degli artt. 350 e 352 cpc, di guisa che, ove non vi siano specifici impedimenti o particolari ragioni, le parti saranno invitate a precisare le conclusioni nella I udienza;

e) la Cancelleria darà notizia specifica di ciascun rinvio a ciascuna parte costituita di ciascuna causa; ciò mediante biglietto di cancelleria notificato tramite posta elettronica certificata.

Il Presidente  
Alessandro Turco